

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N°. 653/2024 DEL 12.01.2024,** **RESA NELL'AMBITO DEL RICORSO N° R.G. 14889/2023 PENDENTE** **INNANZI AL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III**

— o o o —

I sottoscritti **Avv.ti Alessandra Faldetta** del Foro di Palermo (FLD LSN 72P53 G273W - Tel./Fax. 091/581639 - PEC: [alessandrafaldetta@peccavvpa.it](mailto:alessandrafaldetta@peccavvpa.it)) e **Giuseppe Spada** del Foro di Roma (C.F.: SPDGPP68R16I754O - Tel. 06.42014441 - 06.42005567 - Fax 06.93380655 - PEC.: [giuseppespada@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppespada@ordineavvocatiroma.org)) in qualità di difensori dei sigg.ri:

- 1) **NALBONE SOFIA** nata a Caltanissetta il 20/10/2003, (C.F.: NLBSFO03R60B429Y);
- 2) **BONIFAZIO SIMONE** nato a Palermo il 05.05.2003, (C.F.: BNFSMN03E05G273W);
- 3) **LUGLIO GIULIA** nata a Palermo 28/06/2003, (C.F.: LGLGLI03H68G273Z);

che li rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata in calce al **ricorso notificato il 23 e 24 ottobre 2023, ed iscritto al n° R.G. 14889/2023 del Tar Lazio – Roma**, ed elettivamente domiciliati in Roma, via Piemonte n° 32 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spada, presso il quale, in uno ai rispettivi difensori, hanno dichiarato di voler ricevere le notifiche e comunicazioni relative al ricorso, anche a mezzo PEC, all'indirizzo: [giuseppespada@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppespada@ordineavvocatiroma.org), **in ottemperanza all'ordinanza citata in epigrafe** che dispone - ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc.

Amm.vo - l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, **“per pubblici proclami”** tramite pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048, e che ciò avvenga, con le modalità indicate, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza predetta e, quindi, entro il 11 Febbraio 2024, con comminatoria di improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine,

**AVVISANO CHE**

- 1) l'**AUTORITÀ GIUDIZIARIA** innanzi alla quale si procede è il **TAR Lazio – Roma, Sez. III**, e il **RICORSO** porta il seguente numero di **R.G. 14889/2023**;

\*\*\*\*\*

- 2) i **RICORRENTI** sono: **NALBONE SOFIA, BONIFAZIO SIMONE e LUGLIO GIULIA**, come sopra generalizzati e le **AMMINISTRAZIONI**, nonché gli **ENTI INTIMATI**, sono:

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMPANIA - "L. VANVITELLI"; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO “Magna Graecia”; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI-PESCARA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI della CALABRIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Gabriele D'Annunzio; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI INSUBRIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA; UNIVERSITA'**

DEGLI STUDI DI MILANO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA e REGGIO EMILIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MOLISE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Napoli Federico II; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PIEMONTE ORIENTALE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Politecnica delle MARCHE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "La Sapienza"; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "Tor Vergata"; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALENTO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA; CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso; CINECA.

Il ricorso è stato, altresì, notificato ai **sigg.ri**:

**BUCCHERI SILVIA** (studente vincitore per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – 406° in graduatoria - punti 72,92); **CATALANO GIORGIA** (studente vincitore per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – 14.884° in graduatoria - punti 58,44); **SCARITO LEANDRA** (studente non vincitore che precede i ricorrenti in graduatoria – 17.740° in graduatoria – punti 57,16); **FRANCHINA FRANCESCO** (studente non vincitore che precede i ricorrenti in graduatoria – 17.440° in graduatoria – punti 57,30), quali potenziali CONTROINTERESSATI a resistervi.

\*\*\*\*\*

3) I **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI** sono i seguenti:

- **D.M. n. 583 del 24-06-2022, art. 13 nella parte relativa alle “Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025”**
- **D.M. 1107/2022 del 22.09.2022** con il quale sono state definite le *“modalità e i contenuti della prova di ammissione, c.d. test “TOLC”, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’ a. a. 2023/2024”* e relativi allegati;
- **D.D. 30.11.2022 n. 1925** con il quale sono state definite le procedure ed i termini per lo svolgimento della PROVA;
- **Avviso MUR del 20.04.2023** con il quale sono state comunicate le **date di svolgimento delle prove di ammissione** relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024 per cui è causa;
- **Delibere** tutte adottate dagli Organi Accademici (Consiglio di Facoltà e/o Corso di Laurea e Senato Accademico) di Tutti gli Atenei con attivi i Corsi di Laurea per cui è causa, con le quali è stata determinata **L’OFFERTA FORMATIVA** che ha costituito il presupposto per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per l’a.a. 2023-24 (*atti presupposti - non conosciuti*);
- **Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 76 del 10 febbraio 2023** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero (*atto presupposto*)
- **Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 74 del 10 febbraio 2023** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo

unico in Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana), a.a. 2023/2024, dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia (*atto presupposto*);

- **Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 994 del 28 luglio 2023 e relativi allegati,** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero (*atto presupposto*);
- **Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 992 del 28 luglio 2023 e relativi allegati,** con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili definitivi per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero (*atto presupposto*);
- **Avviso di rettifica** di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «*Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero*», pubblicato il 4 agosto 2023 sul sito istituzionale del MUR;
- **Decreto Rettorale n° D.R. 967/2023 Università degli Studi di Palermo** (bando di concorso) del **13.02.2023** che, nel recepire i Decreti Ministeriali sopra specificati, ha messo a concorso (*in via provvisoria*) per il **C.d.L. in Medicina e Chirurgia n° 320 posti (sede di Palermo)**; nonché **n° 68 posti** per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia – Medit – Indirizzo Tecnologico + **2 riservati agli studenti extracomunitari**; nonché **n° 97 posti per la Sede di Caltanissetta + 3 riservati agli**

studenti extracomunitari; e per il C.d.L. in Odontoiatria e Protesi Dentaria n° 25 posti + 1 riservato agli studenti extracomunitari per l'a.a. 2023-24 (*atto presupposto*); *nonché del successivo Decreto Rettorale di integrazione dell'intero contingente dei posti messi a concorso per i C.d.L. per cui è causa, ove esistente (atto non conosciuto)*;

- **Decreti Rettorali di tutti gli Atenei coinvolti nella selezione per cui è causa che, ricalcando, di fatto, i contenuti del D.M. 1107/2022, hanno bandito il concorso in contestazione (atti non conosciuti)**;
- le operazioni tutte espletate dal CISIA per la predisposizione, selezione, somministrazione, valutazione delle PROVE (costituite da 50 ITEMS) oggetto del concorso TOLC-MED per l'ammissione ai C.d.L. per cui è causa per l'a.a. 2023-24 e, quindi, della **PROVA DI AMMISSIONE**, consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA (*atti non conosciuti*);
- gli atti con i quali è stata nominata la **Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti** per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024, di cui non sono noti gli estremi, ove esistenti (*atti non conosciuti*);
- gli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea (*atti presupposti - non conosciuti*);
- le **OPERAZIONI** tutte e dei relativi **VERBALI** con cui la Commissione Tecnico Scientifica Interdisciplinare prevista dall'art. 9 del

D.D. 1925/2022 ha validato le metodologie scientifiche utilizzate dal CISIA nella predisposizione dei quesiti, nonché delle procedure interne al CISIA di scrittura, revisione e somministrazione delle stesse (*atti presupposti – non conosciuti*);

- la “banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA” (*atto non conosciuto*) dalla quale sono stati “estratti” i quesiti che hanno costituito la “prova unica” di ciascun singolo candidato/ricorrente;
- i **CRITERI** e le **MODALITÀ** utilizzate volti alla “*selezione ed assegnazione casuale*” dei quesiti ai candidati, nonché delle “*prove uniche*” così strutturate che sono state somministrate a ciascun singolo candidato/ricorrente, e degli atti tutti connessi alla loro predisposizione *in parte qua*; (*atti non conosciuti*);
- i criteri di attribuzione dei punteggi (così come previsti nel D.M. 1107/2022 e nel D.D. 1925/2022) nonché delle operazioni tutte che hanno condotto all’attribuzione dei punteggi con i quali ciascun singolo candidato/ricorrente risulta inserito in graduatoria (*atti – questi ultimi – non conosciuti*) e degli ATTESTATI DEI RISULTATI rinvenibili nella pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale [cisiaonline.it](http://cisiaonline.it), nonché delle PROVE CORRETTE che non risultano, invece, pubblicate sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) accedendo al portale alla pagina personale di ciascun singolo candidato;
- i VERBALI tutti DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO e delle “Sottocommissioni di aula” dell’Università di Palermo, compresi i registri d’aula *in parte de qua* (*atti non conosciuti*), nonché delle effettive MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA (*atti non conosciuti*);
- i verbali di correzione redatti dal CINECA e/o dal CISIA, ove esistenti;

- tutti i provvedimenti di **PRESA D'ATTO degli esiti delle valutazioni** (ove esistenti), nonché della **GRADUATORIA UNICA** del Concorso per l'ammissione **ai C.d.L. magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2023-24** pubblicata sul sito del MIUR - ACCESSO PROGRAMMATO – CINECA in data 05.09.2023, nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a seguito degli **scorrimenti** e, quindi di **TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SCORRIMENTO**;
- tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ai superiori atti relativi al concorso per cui è causa.

\*\*\*\*\*

3.1) Il ricorso, è stato presentato dai ricorrenti, esclusi dal diritto all'immatricolazione, in esito al concorso per cui è causa, per i seguenti **MOTIVI**:

**I. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA e delle MODALITA' DI SVOLGIMENTO, NONCHE' DELLE PROCEDURE, TERMINI e CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI, e quindi dei:**

**D.M. 1107/2022; del D.D. 1925/2022 e dei Decreti Rettorali (tutti) *in parte qua* per:**

- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' E TRASPARENZA NELL'OPERATO DELLA P.A. riconducibili all'art. 97 COST, ma anche VIOLAZIONE DELL'ART. 1 E DEGLI ART. 22 ss. DELLA L. 241/90.**
- **VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA GARANTITO DALL'ART. 24 COST.**

Il nuovo modello di selezione TOLC-MED 2023/24 ha avuto per oggetto lo svolgimento di 50 items in 90 minuti e si è svolto, secondo procedure regolate dagli atti impugnati, in particolare secondo le "PROCEDURE ED I TERMINI" definiti nel Decreto Direttoriale n. 1925/2022, ed ai sensi



dell'Allegato 2 al D.M. 1107\_2022, attraverso il seguente **MODELLO SCIENTIFICO**: “...La predisposizione e la custodia dei quesiti è conseguente agli obiettivi posti alla base del modello scientifico.

*(...) Più nel dettaglio le prove saranno composte da quesiti la cui effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell'erogazione.*

*I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi.*

*Ne consegue che i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA, progressivamente alimentata e aggiornata, in grado di soddisfare l'esigenza di migliorare e mantenere nel tempo la qualità della selezione.*

*Anche in presenza di una banca dati riservata, è possibile comunque garantire tutti gli elementi di trasparenza attraverso la comunicazione dei criteri e dei singoli argomenti con cui si costruisce il test e delle procedure attraverso le quali si garantisce l'analoga difficoltà/selettività dei test sostenuti e la pubblicazione di esercitazioni molto simili al test per argomenti e difficoltà”.*

Appare evidente che **la secretazione** della Banca Dati, nonché delle prove sostenute dal candidato (nelle due sessioni d'esame: aprile e luglio) e delle relative correzioni, rendono la selezione per cui è causa illegittima per i **MOTIVI individuati sub I.**

Invero, solo l'accesso alla BANCA DATI COMPLETA ed alle relative soluzioni indicate come ESATTE dal MUR/CISIA può garantire al candidato:

- a) di verificare la corretta formulazione dei singoli quesiti e delle relative soluzioni proposte, al fine di valutarne la ragionevolezza;*

b) di verificare la coerenza dei quesiti somministrati con i programmi oggetto del concorso, come indicati nell'Allegato 1 al D.M. 1107/2022.

Già solo per questo la segretezza della banca dati, come prevista dal Decreto, costituisce motivo di illegittimità, inquadrandosi, altresì, nella VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (EX ART. 24 Cost.), giacché il candidato non può, in alcun modo, neanche a posteriori, verificare la legittimità dell'operato della P.A. nella predisposizione dei contenuti della prova stessa.

Ma v'è di più, la composizione *casuale* di ciascuna singola prova somministrata ai diversi candidati e l'impossibilità dei candidati di conoscere le prove somministrate agli altri, impedisce, altresì, di verificare che per tutte le PROVE sia stata rispettata la corretta distribuzione del numero dei quesiti per sezione, ed anche che all'interno di ciascuna sezione sia stata rispettata una proporzionale distribuzione di quesiti per singola disciplina.

- **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'IMPOSSIBILITÀ PER IL CANDIDATO DI ACCERTARE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA PROVA DALLO STESSO SOSTENUTA**
- **DIFETTO DI MOTIVAZIONE INFICIANTE LA CONCRETA ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE, ANCHE IN ASSENZA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI MEDESIME.**

Ma v'è di più, **il farraginoso sistema di equalizzazione dei punteggi – previsto nei Decreti - non consente al candidato di verificare - sempre nel rispetto del PRINCIPIO DI TRASPARENZA - che il “punteggio equalizzato” attribuito alla prova dallo stesso “univocamente sostenuta” sia corretto.**

Invero alla prova svolta dal candidato, secondo quanto statuito nell'all. 2 al D.M. 1107/2022 vengono attribuiti 2 tipi di punteggio:

- *punteggio non equalizzato ( $P_{ne}$ ) che è uguale alla somma dei punti ottenuti dal partecipante in base alle risposte date ai quesiti, così valutate:*
  - 1 punto per ogni risposta esatta;
  - meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
  - 0 punti per ogni risposta non data.
- *il punteggio equalizzato ( $P_{eq}$ ) che si ottiene sommando al punteggio non equalizzato della prova ( $P_{ne}$ ) il coefficiente di equalizzazione della prova ( $C_{eq}$ ):  $P_{eq}=P_{ne}+C_{eq}$*

E' questo secondo punteggio ( $P_{eq}$ ) quello utilizzato **AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NAZIONALE DI ACCESSO ai CdL** per cui è causa.

Ciò che preme rilevare, al fine di delegittimare le modalità operative seguite dal MUR/CISIA, è che I “CRITERI DI CALCOLO”, per la **VALUTAZIONE DELLE PROVE CON L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO EQUALIZZATO**, seppur pubblicati nell'allegato 2 del D.M. 1107/2022 NON CONSENTONO – da soli - AL CANDIDATO DI ACCERTARE CHE IL “PUNTEGGIO EQUALIZZATO” ATTRIBUITO ALLA PROVA SOSTENUTA SIA CORRETTO e ciò perché **non è in possesso di fondamentali dati dell'intera prova d'esame, indispensabili a risolvere l'algoritmo dal quale viene fuori il punteggio medesimo.**

Seppure, infatti, nell'attestato/report della prova sostenuta dal candidato rinvenibile nella sua AREA PERSONALE si legge:

*“Il punteggio equalizzato della prova è ottenuto sommando i punteggi equalizzati delle quattro sezioni presenti.*

*Per ogni sezione della prova di ”NOME CANDIDATO”:*

- *il punteggio equalizzato è calcolato sommando 1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 per ogni risposta errata e il coefficiente di equalizzazione*

- *il coefficiente di equalizzazione è calcolato sottraendo al numero di quesiti della sezione la somma dei **coefficienti di facilità** di tutti i quesiti presenti nella sezione stessa.*

*Per ogni quesito:*

- *il coefficiente di facilità è il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui è stato somministrato durante la sessione di aprile 2023”.*

il CANDIDATO, comunque, non è in possesso:

- né del *Coefficiente di facilità di ciascun singolo quesito* che compone la prova dallo stesso univocamente sostenuta, ovverosia del “*valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli  $N$  partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione*”;
- né del numero “ $N$ ” *dei partecipanti ai quali il singolo quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione* (che, come si legge, viene identificato nella prima sessione di esame);
- né, a sua volta, delle variabili  $N_c$ ,  $N_s$  ed  $N_o$ , rispettivamente indicanti: “ *$N_c$  il numero di partecipanti che hanno risposto in modo corretto al quesito,  $N_s$  il numero di partecipanti che hanno risposto in modo errato al quesito,  $N_o$  il numero di partecipanti che non hanno risposto al quesito*” ed utilizzate per la determinazione del medesimo coefficiente;
- né, di conseguenza, del *Coefficiente di equalizzazione ( $C_{eq}$ )* della prova dallo stesso sostenuta. Quest’ultimo dato, infatti, seppure risulta indicato nel report/attestato della sua prova, non è, comunque, verificabile!

Il meccanismo di selezione/valutazione, così strutturato, crea una evidente **VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE** perché non mette a disposizione del complesso dei candidati o anche del singolo che richiede l’accesso agli atti la globalità dei DATI sulla base dei quali sono stati calcolati i *coefficienti di facilità* che portano all’individuazione del *bonus* da applicare al punteggio grezzo ( $P_{ne}$ ) per ottenere la valutazione equalizzata.

Inoltre il candidato non ha modo di sapere se i quesiti selezionati per la sua prova hanno avuto una estrazione con minore o maggiore frequenza rispetto agli altri presenti in banca dati (non conosce il valore “N” dei candidati ai quali è stato proposto – in sede di “estrazione casuale” il singolo quesito), né può conoscere le risposte date dai candidati che si sono confrontati con tali quesiti nella fase di calibrazione e, di conseguenza, non potrà venire a conoscenza dei dati sulla base dei quali è stato determinato il punteggio aggiuntivo effetto dell’equalizzazione.

Per verificare l’algoritmo di equalizzazione, pertanto, al fine di avere contezza dei valori sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo occorrerebbe conoscere *il numero di estrazioni del quesito (N) e le occorrenze in cui il quesito è risultato con risposta corretta ( $N_c$ ), sbagliata ( $N_s$ ) o non data ( $N_0$ )*.

In buona sostanza, in mancanza degli strumenti di verifica o anche dei verbali delle operazioni esemplificativi delle attività espletate con riferimento ai DATI UTILIZZATI per addivenire al risultato della valutazione – ATTI questi non forniti dalla P.A. neppure in esito alle richieste di accesso agli atti già formulate (ed *oggetto di specifica richiesta istruttoria*) – il candidato, in palese violazione dei generali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’operato della P.A. – dovrà credere per fede al PUNTEGGIO EQUALIZZATO assegnato alla sua prova!

Ed ancora, l’intellegibilità dei criteri di valutazione non consentendo di comprendere l’iter logico seguito dalla P.A. per addivenire al VOTO NUMERICO assegnato al candidato, svislisce il valore del voto stesso, integrando, altresì, il vizio di DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

— <sup>ooo</sup> —

## **II. SULLA ILLEGITTIMITA’ DELLA PROVA e DELLE SPECIFICHE MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE COME PREVISTE DAL D.M. 1107/2022 E DAL D.D.1925/2022 PER:**

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A.**  
con riferimento al “TEMPO” a disposizione dei candidati per lo svolgimento della PROVA.

Il D.M. 1107/2022 (*modalità e contenuti*) statuisce che la prova sarà strutturata in **50 items** divisi per sezioni, da svolgersi in **90 minuti**, secondo il seguente schema:

Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC _ MED)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
<b>Comprensione del Testo e Conoscenze acquisite negli studi</b>	7	15 minuti
<b>Biologia</b>	15	25 minuti
<b>Chimica e Fisica</b>	15	25 minuti
<b>Matematica e Ragionamento</b>	13	25 minuti
	50	90 Minuti

Il Decreto Direttoriale 1925/2022: contenente le *specifiche tecniche di erogazione dei test* stabilisce all'art. 1, n. 7

*“a) la prova dura al massimo 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a tempi aggiuntivi;*

*b) ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”.*

Svolgere **50 quesiti in 90 minuti**, significa che il candidato può, mediamente, dedicare 1,8 minuti a ciascun quesito e, ragionevolmente, che **ciascun candidato, dovrebbe poter fruire in modo funzionale alle proprie attitudini e competenze individuali di tutto il tempo messo a disposizione per la prova.** Di contro, la segmentazione della prova in sezioni, con la previsione di un tempo specifico per ciascuna sezione e l'impossibilità di poter *“scorrere in avanti ed in dietro”* tra una sezione e l'altra - sia che il candidato scelga di *utilizzare per ciascuna sezione tutto il tempo previsto* o che decida di *avanzare alla sezione successiva rinunciando al tempo residuo (così recita il Decreto Direttoriale 1925/2022)*\_, risulta essere illogica e irragionevole, giacché **imponendo un tempo standardizzato per ciascuna sezione/materia**, ed **impedendo la possibilità di “passare” da una sezione all'altra**, mortifica l'individualità e la diversità nell'approccio alla PROVA del singolo candidato che, nel rispetto del PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA (**art. 3 Cost.**), dovrebbe essere libero di utilizzare al meglio il tempo a disposizione, secondo le proprie strategie, al fine di conseguire il miglior risultato possibile, cosicché, possa, davvero, dimostrare di essere il più CAPACE E MERITEVOLE di perseguire l'obiettivo (il superamento della prova) funzionale a raggiungere i gradi più alti degli studi (**art. 34 Cost.**).

—°°°—

### **III. ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA CON RIFERIMENTO AI CRITERI ED ALLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO EQUALIZZATO**

- **VIOLAZIONE ART. 3 COST. - MANCATO RISPETTO DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI, NONCHE' DELL'ART. 34 COST. A TUTELA DELLA SALVAGUARDIA DEI CANDIATI PIU' MERITEVOLI;**

- **ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'OPERATO DELLA P.A.**

**Il sistema della “calibrazione/equalizzazione” dei quesiti solo nella 1° sessione d’esame (aprile)** così come previsto dall’all. 2 del D.M. 1107/2022, coniugato al fatto che i quesiti che compongono ciascuna singola PROVA vengono **selezionati in modo casuale** nelle 2 tornate di aprile e luglio può, “potenzialmente”, creare delle discrasie tali da svantaggiare un candidato più “talentuoso” e, quindi “meritevole”, rispetto ad uno meno “performante”.

Invero, sapendo che: *“il coefficiente di facilità di un quesito erogato in un periodo è un numero compreso tra -0,25 e 1 “ e che il “Coefficiente di facilità di una prova (CdFp) è la somma dei coefficienti di facilità dei K (50) quesiti che la compongono” (cfr. all. 2 al D.M. 1107/2022 in parte qua) SI POTREBBERO AVERE PROVE CON UN “COEFFICIENTE DI FACILITÀ” CHE VARIA CON UN RANGE TRA: 50 e - 12,50*

Poiché, poi,  $C_{eq} = V_{max} - CdF_p$ , dove :  $V_{max} = 50$  (valore massimo del punteggio non equalizzato della prova che si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova), ne deriva che  $C_{eq}$  è variabile in un range che va da **0 a 62,50** .

Ciò posto, sapendo che il **PUNTEGGIO NON EQUALIZZATO ( $P_{ne}$ )** della prova è dato dalla somma dei seguenti punteggi:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

poiché il punteggio, ai fini dell’inserimento in graduatoria, è quello equalizzato  $P_{eq}$  che si calcola secondo la seguente formula:  $P_{eq} = P_{ne} + C_{eq}$ , risultando il



$C_{eq}$  - per come sopra evidenziato - variabile tra un *range* che va da **0** a **62,5**, si potrebbero verificare gli scenari di seguito esemplificati:

### 1° esempio

Un candidato **X** che si sia “casualmente” trovato a confrontarsi con una PROVA DIFFICILE alla quale sia stato attribuito, secondo la precedente equalizzazione/calibrazione dei quesiti che la compongono, il MASSIMO  $C_{eq}$ , ovverosia **62,5** e **non abbia risposto ad alcuno dei 50 items** e che quindi abbia un  $P_{ne}$  pari a **0**, otterrà, all’esito della valutazione, un  $P_{eq}$  di **62,5** così determinato:  $P_{ne} (0 \times 50) + (C_{eq}) = (0 + 62,5) = \mathbf{62,5}$  **PUNTEGGIO EQUALIZZATO ( $P_{eq}$ ) del candidato X che non ha risposto ad ALCUN QUESITO.**

### DI CONTRO

### 2° esempio

Un candidato **Y** che si sia “casualmente” trovato a confrontarsi con una PROVA FACILE alla quale sia stato attribuito, secondo la precedente calibrazione dei quesiti che la compongono, il MINIMO  $C_{eq}$ , ovverosia **0** ed **abbia risposto correttamente a tutti i 50 items** che la compongono conseguendo, quindi, un  $P_{ne}$  pari a **50**, otterrà, all’esito della valutazione un  $P_{eq}$  di **50** così determinato:  $P_{ne} (1 \text{ punto} \times 50) + (C_{eq}) = (50 + 0) = \mathbf{50}$  **PUNTEGGIO EQUALIZZATO ( $P_{eq}$ ) del candidato Y che ha risposto CORRETTAMENTE a TUTTI i 50 quesiti (seppure di una prova calibrata e, quindi definita come PIÙ FACILE).**

Di fatto, se confrontiamo i risultati conseguiti dai candidati negli esempi sopra rappresentati - che, certamente, risultano essere statisticamente possibili a fronte di un criterio di “selezione casuale” dei quesiti medesimi - possiamo, immediatamente, constatare che il Candidato X, pur non avendo risposto a nessuna domanda, avendo conseguito un  $P_{eq}$  di **62,5** risulterebbe AVVANTAGGIATO nella platea dei beneficiari del diritto all’immatricolazione; di contro, il candidato Y, pur avendo risposto

correttamente a tutti i 50 items della sua prova, avendo conseguito un  $P_{eq}$  di 50, risulterebbe SVANTAGGIATO.

Questo meccanismo, in altre parole, attribuendo un punteggio *bonus di equalizzazione massimo* che può raggiungere fino a **62,5 punti** (con ciò arrivando, addirittura ad aumentare il punteggio grezzo massimo  $P_{ne}$  del 125%), può portare a delle storture secondo le quali, ad esempio, uno studente di eccezionale preparazione di fronte a una prova selezionata con quesiti classificati, ancorché a posteriori, come FACILI, vedrà riconosciuto il suo merito in maniera soltanto parziale perché non avrà potuto beneficiare di un coefficiente di equalizzazione che ne premi le capacità; viceversa, un candidato di media preparazione che risponde in modo parziale sull'ammontare totale di quesiti classificati, ancorché a posteriori, come DIFFICILI, potrà prendere un punteggio superiore a quello del predetto studente meritevole che ha risposto a tutti i quesiti.

Per quanto sopra, è evidente la *violazione dei principi di equità e oggettività* che dovrebbero contraddistinguere ogni procedura di selezione al fine di privilegiare i più capaci e meritevoli e non rischi, invece, di penalizzarli per un puro fatto affidato al caso o, peggio, a un algoritmo di selezione poco raffinato in tal senso.

- **CONFLITTO TRA NORME e VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA sotto altro profilo.**

Si legge all'Art. 9 (*Punteggio equalizzato*) del D.M. 1107/2022:

*“1. Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d'accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*

2. L'*equalizzazione* avviene *ex post* per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori, previste dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Di contro, difformemente da quanto statuito nel predetto articolo, **nell'allegato 2 del medesimo D.M.** è specificamente previsto: *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”*, con ciò escludendo che nella sessione d'esame di luglio venga rideterminato un nuovo coefficiente di equalizzazione dei punteggi!

Ciò soltanto è rilevante sotto il profilo della ILLEGITTIMITÀ PER CONFLITTO TRA NORME.

Ma v'è di più, se “equalizzare” significa appianare le differenze al fine di garantire l'omogeneità delle prove somministrate ed assicurare il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti allora il MUR avrebbe dovuto implementare un sistema che riuscisse a prevenire le distorsioni connesse al fatto che:

- 1) la *platea dei concorrenti* alla prova in questione risulta essere *eterogenea in termini di preparazione* all'interno di una stessa sessione d'esami; non è, infatti, verosimile che la preparazione dei concorrenti del 4° anno di scuola superiore sia comparabile a quella dei concorrenti del 5° anno;
- 2) *l'utilizzo della medesima banca dati per le due sessioni d'esame avrebbe potuto consentire*, ancorché solo potenzialmente, *ai concorrenti che hanno partecipato alla 1° sessione di vedere replicate alcune domande già presenti nella prima sessione, avvantaggiandoli*;
- 3) *la platea dei candidati tra la prima e la seconda sessione è stata differente anche in termini quantitativi: i partecipanti alla sessione di Aprile sono stati 69.317; mentre i partecipanti alla sessione di Luglio 76.672)* oltre che di livello di preparazione;

Invero, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui al comma 2 dell'art. 3 Cost. che impone di **trattare in modo uguale situazioni uguali, ed**

**in modo differente situazioni differenti**, appare evidente come la P.A. avrebbe dovuto procedere alla determinazione del coefficiente di facilità della prova in ciascuna singola sessione di esami, ed applicarlo, poi alla specifica platea di riferimento.

Di contro, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 1107/2022 e dei più volte citati principi di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità dell'operato della P.A., sarebbe stato opportuno - **diversamente dalle pratiche seguite** – rimodulare, nella seconda sessione d'esame, il coefficiente di facilità dei singoli quesiti in coerenza con il diverso "campione" dei partecipanti alla prova.

Non può trascurarsi, in ultimo, di rilevare che, sempre il rispetto del ***principio di ragionevolezza*** impone alla P.A. di valutare, nel corso del procedimento amministrativo, anche con riferimento alla sua fase istruttoria, quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse con il minor sacrificio degli interessi, pubblici o privati, confliggenti.

Nella fattispecie, se da un canto non può trascurarsi l'esigenza della P.A. di utilizzare uno strumento che sia al contempo idoneo a valutare la preparazione dei candidati ma che consenta, anche, velocità di correzione; dall'altro, tale esigenza, non può, minimamente pregiudicare il diritto dei candidati al rispetto dei valori costituzionali di imparzialità e trasparenza nella valutazione; ne deriva che, poiché nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori costituzionalmente garantiti di trasparenza, imparzialità ed eguaglianza (art. 97 e 3 Cost.), tale prova, nonché le sue modalità di svolgimento e correzione, sono illegittime.

— o o o —

## **SULL'ILLEGGITIMITA' DEL SISTEMA DI EQUALIZZAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO:**

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 9, COMMA 3 D.P.R. 483/1997**

Gli artt. 12 del D.P.R. 487/1994 e 9, comma 3 del D.P.R. 443/1997 che regolamentano le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici impongono – nel rispetto del principio di trasparenza - che *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Di contro, per quanto sopra estrinsecato, non sfuggirà a Questo Ecc.mo Giudicante come il “MODELLO SCIENTIFICO delineato **nell’Allegato 2** al **DM 1107/2022** ed il meccanismo di equalizzazione utilizzato per addivenire alle valutazioni finali dei candidati ( $P_{eq}$ ) ai fini del loro inserimento in graduatoria dipendano non da criteri oggettivi predeterminati, ma da circostanze postume, aleatorie e casuali quali:

- le *performances* di tutti i concorrenti che hanno partecipato alla selezione nella tornata di Aprile determinando, quindi, SOLO A POSTERIORI, i Coefficienti di Facilità dei singoli quesiti, funzionali all’attribuzione del BONUS ( $C_{eq}$ );
- la “casuale” estrazione dei quesiti oggetto della prova somministrata al candidato medesimo, rendendola più o meno difficile, con ciò variando il Coefficiente di facilità della prova ( $C_{dFP}$ ) stessa e, quindi incidendo, sempre
  - A POSTERIORI – nell’attribuzione del BONUS (Coefficiente di equalizzazione) da aggiungere al punteggio grezzo.

— o o o —

**IV. ILLEGITTIMITA’ del D.M. 1107/2022 e relativi allegati; nonché di tutti gli atti e le procedure (i Bandi di concorso dei singoli Atenei; l’utilizzo di una BANCA DATI unica e riproposta nelle due sessioni d’esame; gli esiti della selezione così svoltasi) che hanno regolamentato le prove selettive per cui è causa, per:**

- **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' NELL'OPERATO DELLA P.A. PREVISTI DALL'ART. 97 COST. E DALLA L. 241/90; NONCHE' DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E, QUINDI, DI PARI OPPORTUNITA' DI ACCESSO. ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'OBLIGO DI GARANTIRE LA "SEGRETEZZA DEI QUESITI OGGETTO DELLA PROVA".**
- **VIOLAZIONE** dell'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (segretezza delle prove) che regola i pubblici concorsi, e del **D.P.R. 686/1957 sui concorsi pubblici**

Si legge nell'**allegato 2 al DM 1107/2022** *"Il nuovo sistema di accesso (...) ha l'obiettivo di realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso, ripetibilità delle prove e possibilità di attingere a strumenti di miglioramento della preparazione iniziale"*.

Ebbene, da un'attenta disamina delle modalità di predisposizione, strutturazione e somministrazione dei "TOLC" per cui è causa, non potrà non rilevarsi che la "PROVA" con la quale si sono confrontati gli odierni ricorrenti NON SODDISFA, neppure lontanamente l'OBIETTIVO del Ministero, risultando, invece, il sistema TOLC-MED "altamente vulnerabile" nel garantire la **"SEGRETEZZA DELLA PROVA"**, anche in difformità a quanto previsto dall'**art. 11 D.P.R. 9.5.1994, n. 487**

Invero, per esplicita disposizione del D.M. 1107/2022 la prova TOLC-MED somministrata nelle due sessioni d'esame ha **attinto**, tra una sessione e l'altra, **alla stessa Banca Dati** predisposta dal CISIA e "teoricamente secretata". Si legge, anche nell'All. 2 al D.M. 1107/2022 *"Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti*

*erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”.*

Quanto previsto in Decreto e nell'ALLEGATO presuppone, dunque, necessariamente: o che tutti i quesiti della BANCA DATI CISIA vengano erogati nella prima sessione d'esami, tanto da poter attribuire a tutti un *coefficiente di facilità*; oppure che i quesiti erogati ad Aprile – seppure non costituenti l'intera BANCA DATI CISIA - vengano, comunque, riproposti nella sessione d'esame di luglio in quanto già “catalogati” con il “coefficiente di facilità”.

In entrambi i casi, il sistema di selezione, così predisposto, presenta un macroscopico *vulnus*, ovverosia la possibilità – seppure in astratto – che, la BANCA DATI (che avrebbe dovuto rimanere secretata) venga in parte ricostruita attraverso le esperienze dei candidati che hanno partecipato alla prima sessione TOLC, avvantaggiandoli in sede di seconda somministrazione; o quel che è peggio – stante il criterio casuale di selezione dei quesiti - che taluni candidati si siano ritrovati a Luglio, a confrontarsi con quesiti già oggetto della loro stessa prova sostenuta ad Aprile, avvantaggiandosi della circostanza.

\*\*\*\*\*

- 4) Sono potenzialmente soggetti **CONTROINTERESSATI**, rispetto alle pretese avanzate dai ricorrenti, tutti i soggetti che nella graduatoria unica nazionale per l'accesso ai Corsi di Laurea ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria relativa all'a.a. 2023/24, pubblicata sul sito “Accesso programmato” gestito dal MUR/Cineca, sono risultati vincitori e, quindi beneficiari del diritto all'immatricolazione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024, nonché tutti quelli che, nella medesima graduatoria precedono, comunque, i ricorrenti.
- 5) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito **www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento dell'anno e del

numero di registro generale del ricorso (**R.G. n. 14889/2023**) nella sottosezione “**TAR Lazio - Roma**” all’interno dell’ulteriore sottosezione “**Ricerche ricorsi**”.

- 6) L’**ORDINANZA** con la quale è stata autorizzata la presente notifica per pubblici proclami è la n° **653/2024** del 12.01.2024 del **TAR Lazio-Roma, Sez. III**, resa nel Ricorso portante il numero **R.G. n. 14889/2023**;
- 7) Al presente avviso si allega il **TESTO INTEGRALE DEL RICORSO** e dell’**ORDINANZA N° 653/2024** pubblicata il 12.01.2024, emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, nell’ambito del Ricorso portante il numero **R.G. n. 14889/2023** con la quale è stata autorizzata la presente notifica per pubblici proclami.

IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

E’ PRESCRITTO CHE

il **MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, SEZ. III, a seguito degli adempimenti dei ricorrenti, **ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale il TESTO INTEGRALE DEL RICORSO** e della summenzionata **ORDINANZA N° 653/2024**, in calce al quale dovrà essere inserito **un avviso contenente quanto di seguito riportato:**

- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ORDINANZA N. 653/2024 del Tar Lazio – Roma, sez. III, resa nell’ambito del Ricorso n° R.G. 14889/2023;*

- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

Si prescrive, inoltre che il **MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA:**

- *non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il RICORSO (R.G. 14889/2023 – Tar Lazio – Roma, sez. III), l’ORDINANZA*



*N° 653/2024 – Tar Lazio – Roma, sez. III, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

*- dovrà rilasciare alle parti ricorrenti un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del RICORSO, dell’ORDINANZA e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*- dovrà, inoltre, curare che sull’**home page** del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il RICORSO e la summenzionata ORDINANZA del TAR Lazio-Roma.*

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso, **entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal 12 gennaio 2024**, e, quindi **ENTRO L’11 FEBBRAIO 2024**, così come disposto dal Tar Lazio – Roma, sez. III, nell’ORDINANZA n° 653/2024 che ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami.

Palermo – Roma 23.01.2024.

Avv. Alessandra Faldetta

Avv. Giuseppe Spada